

OGGETTO: I CONTRATTI DI RETE D'IMPRESA

Le Reti di Impresa sono un argomento di grande attualità, la situazione economica venutasi a creare nel 2008/2009 ha, infatti, spinto molte imprese a guardare con grande interesse l'opportunità di "aggregarsi" per essere più forti sul mercato.

Da un punto di vista economico, le reti di imprese rappresentano una libera aggregazione tra imprese, con l'obiettivo di accrescere la loro competitività e innovatività. Gli strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita a tali aggregazioni, prima della legge n. 33/2009, erano rappresentati dal contratto di società o di consorzio, dall'A.T.I., R.T.I., dalla joint venture, dal contratto di franchising, ecc.. I recenti interventi normativi, con i Decreti Sviluppo e Sviluppo-bis, hanno confermato l'importanza del contratto di rete quale strumento di politica industriale per aumentare la competitività e la produttività delle PMI favorendo la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la crescita del sistema economico nazionale. Si ritiene quindi utile fornire un breve panorama della disciplina in vigore.

EVOLUZIONE NORMATIVA

Con **la Legge n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009** (cd. Decreto incentivi, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi") è stata fornita la prima disciplina del contratto di rete di imprese. Dal punto di vista economico le reti sono una libera aggregazione di imprese, ma il contratto attraverso cui è possibile costituire tali aggregazioni, e gli obiettivi che con esse si possono realizzare, sono formalmente disciplinati giuridicamente.

Con **la Legge Sviluppo (L. n. 99/2009)** sono state apportate significative correzioni: l'ambito di applicazione che era limitato alle sole S.p.A. è stato esteso a tutte le forme di attività imprenditoriale (imprenditori persone fisiche, società di persone e di capitali, ecc.), ed è stata disciplinata la responsabilità civile verso i terzi, attribuendo alla rete autonomia patrimoniale perfetta, con il richiamo alla disciplina dei consorzi.

Con **il D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010** sono state introdotte ulteriori importanti novità, è stata resa facoltativa l'istituzione del fondo patrimoniale, prima obbligatoria per la costituzione di una rete, ed è stata inserita una rilevante agevolazione fiscale, con la previsione che una quota degli utili dell'esercizio destinati al fondo patrimoniale comune potranno non concorrere alla formazione del reddito d'impresa costituendo, sostanzialmente, un beneficio fiscale per le imprese partecipanti alla rete.

Recentemente, **con i Decreti Sviluppo (D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012) e Sviluppo – bis (D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012)**, è stato delineato con maggiore precisione il quadro complessivo della normativa sul "Contratto di Rete" attraverso:

- il **riconoscimento della soggettività giuridica**, a condizione che la rete venga iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, consentita se la stipulazione del contratto è avvenuta per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ex-art. 25 D. Lgs. n. 82/2005 e se viene costituito un fondo patrimoniale comune;

- l'identificazione di **reti "a regime speciale"** che godono di un regime di elevata autonomia patrimoniale, ed a cui si collega l'obbligo di redazione e deposito del bilancio nella forma prevista per le S.p.A.;
- la possibilità di partecipazione dei "contratti di rete" alle **gare ed agli appalti pubblici**;
- la semplificazione della procedura di iscrizione del "contratto di rete" presso il Registro delle Imprese.

Non tutte le reti dotate di soggettività giuridica (cd. reti-soggetto) godono quindi anche di autonoma responsabilità patrimoniale: questa caratteristica è appannaggio delle sole "**reti soggette a regime speciali**", ovvero di quelle reti disciplinate da contratti che prevedono, l'istituzione di una sede, di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune, oltre che lo svolgimento, da parte dell'organo comune, di un'attività (anche commerciale) con terzi. A tali condizioni, è quindi assicurato un regime di autonomia patrimoniale secondo il quale, per le obbligazioni contratte dall'organo comune "in relazione al programma di rete", i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune, con la conseguente necessità di chiarezza, dettaglio e conoscibilità del programma di rete stesso da parte dei terzi.

Con **la Legge n. 224 del 24 dicembre 2012** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) entrata in vigore il 01 gennaio 2013, è stato infine introdotto un credito d'imposta per le imprese e le reti d'impresa che investono direttamente in ricerca e sviluppo o affidano attività di tale ambito a Università, Enti Pubblici di ricerca, Organismi di ricerca attività.

SGRAVI FISCALI PER IL 2013

In merito all'agevolazione fiscale riconosciuta alle reti di cui all'art. 42 del D.L. 78/2010, con comunicato stampa del 14/06/2013, l'Agenzia delle Entrate ha informato che il risparmio di imposta destinato alle imprese che hanno aderito ad una rete riconosciuta, per il periodo di imposta in corso al 31/12/2012, è stato determinato nella misura massima dell'83,0423% del risparmio che verrà richiesto con il modello "RETI" (percentuale corrispondente al rapporto fra 14 milioni di euro stanziati dall'esecutivo ed i 16.858.862 di euro richiesti dalle imprese).

In pratica, **il beneficio consiste nella sospensione d'imposta della quota di utili d'esercizio destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.** Si ricorda, infine, che la quota degli utili che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 1 milione di euro.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.